



REGIONE LAZIO

**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

MISURA 211

“Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”

MISURA 212

**“Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone
montane**

**BANDO PUBBLICO
Annualità 2014**

Allegato A

INDICE

ARTICOLO 1	3
(Obiettivi delle misure)	3
ARTICOLO 2	4
(Ambito territoriale di intervento)	4
ARTICOLO 3	4
(Descrizione tecnica delle misure)	4
ARTICOLO 4	5
(Soggetti beneficiari)	5
ARTICOLO 5	5
(Requisiti e condizioni di ammissibilità)	5
ARTICOLO 6	7
(Termini e modalità di presentazione delle domande)	7
ARTICOLO 7	12
(Documentazione)	12
ARTICOLO 8	12
(Agevolazioni previste)	12
ARTICOLO 9	13
(Valutazione istruttoria delle domande)	13
ARTICOLO 10	14
(Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande)	14
ARTICOLO 11	19
(Controlli e sanzioni)	19
ARTICOLO 12	19
(Disposizioni generali)	19

Elenco Allegati

Allegato 1 Zone svantaggiate

REGIONE LAZIO**ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA
E PESCA****PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05****MISURA 211 - Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane****MISURA 212 - Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane****BANDO PUBBLICO**

Per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la corresponsione di indennità a favore di agricoltori in zone montane (misura 211) o in zone svantaggiate diverse dalle zone montane (misura 212) e per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato con Decisione (Commissione) n. 2008/708 del 15/2/2008 e con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 163 del 7 marzo 2008.

Il presente bando pubblico tiene conto di quanto previsto nell'art.1 Reg. CE n.1310/2013 il quale dispone, fatto salvo l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305 /2013, che gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 20, ad eccezione della lettera a), punto iii), della lettera c), punto i), e della lettera d), e all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005, conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

ARTICOLO 1
(Obiettivi delle misure)

Le presenti Misure del Programma contribuiscono all'obiettivo di "Promuovere la permanenza all'attività agricola nelle aree svantaggiate" e rispondono al fabbisogno di una gestione attiva dei territori con maggiori rischi ambientali ed in particolare relativi all'erosione del suolo, al dissesto idrogeologico e soprattutto alla perdita della biodiversità.

La logica del sostegno risiede nella constatazione che nei territori montani e svantaggiati la permanenza di aziende agricole che adottano sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente determina di fatto l'erogazione di vantaggi ambientali utili al presidio del territorio.

Le Misure contribuiscono a favorire il mantenimento di una comunità rurale economicamente vitale nelle zone montane, incoraggiando la permanenza delle imprese e l'utilizzazione agricola delle terre. La presenza stabile, della stessa sul territorio, garantisce una funzione di presidio ambientale garantendo la tutela della biodiversità e del suolo.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- limitare il fenomeno dell'abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere le comunità rurali garantendo altresì la conservazione dello spazio naturale con la presenza di attività agricole ed in particolare di quelle zootecniche;
- riconoscere e valorizzare la valenza sociale ed ambientale delle attività agricole e zootecniche svolte in zone montane e svantaggiate;

- sostenere l'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna (misura 211) e svantaggiate (misure 212).

Le Misure in sintonia con gli obiettivi generali del programma ed in particolare con la necessità di favorire la presenza umana sul territorio consentendo in tal modo di sostenere aziende economicamente vitali tutelando lo spazio naturale ed il paesaggio.

ARTICOLO 2 **(Ambito territoriale di intervento)**

La misura 211 “– Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane” si applica esclusivamente nelle zone montane delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE , art. 3 – paragrafo 3, mentre la misura 212 “Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane” si applica esclusivamente nelle zone delimitate ai sensi della direttiva 25/268/CEE, art. 3 – paragrafi 4 e 5 . Le indennità previste nelle presenti misure sono corrisposte, pertanto, per le sole superfici aziendali ricadenti all'interno delle zone suindicate.

L'elenco dei comuni, totalmente o parzialmente delimitati ai sensi della suddetta direttiva, sia per la misura 211 che per la 212 , è riportato in allegato al presente bando (ALLEGATO 1). Nel caso di comuni parzialmente delimitati le superfici eleggibili sono quelle ricadenti nei fogli catastali indicati per ciascun comune nello stesso allegato

ARTICOLO 3 **(Descrizione tecnica delle misure)**

E' corrisposta una indennità agli agricoltori, che si impegnino a svolgere l'attività agricola volta alla coltivazione del fondo e/o all'allevamento del bestiame.

Il pagamento della indennità compensativa annuale, per entrambe le misure, è erogata su base forfettaria per la campagna di riferimento ed è subordinato alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento con la quale il beneficiario si impegna al rispetto di:

- mantenere l'attività agricola, per le superfici ricadenti nelle zone eleggibili come indicate nell'articolo 2, ovvero le zone montane di cui alla Dir. 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e successive integrazioni per la misura 211 e le zone svantaggiate diverse da quelle montane come delimitate ai sensi della direttiva 25/268/CEE, art. 3 – paragrafi 4 e 5, destinate alla coltivazione di una delle colture e nei limiti di seguito specificati:
 - o per entrambe le misure, le **colture foraggere**, sia avvicendate che permanenti, a condizione che sia dimostrata la presenza di bestiame aziendale (bovino, bufalino, equino, asinino, ovicaprino, etc) per una superficie minima di 2 ha per la misura 211 ridotta a 1,5 ha per la misura 212. Tali superficie sono eleggibili a premio se il rapporto UBA/superficie foraggiera aziendale (Unità Bestiame Adulto) è compreso nell'intervallo tra 0,5 e 2, per la misura 211, e tra 0.5 e 1.4 per la misura 212, con una consistenza aziendale minima di 3 UBA. Non sono valutabili ai fini del calcolo di detto rapporto UBA/sf le UBA extra aziendali. Le colture ammissibili sono le seguenti: Erba medica, Trifoglio, Prato, Prato Pascolo, Pascolo, Mais da foraggio, altre foraggere, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto.
- Si specifica che il computo della superficie foraggiera per il calcolo del rapporto UBA/sf, può tenere conto, oltrechè delle superfici gestite sotto la diretta responsabilità dell'azienda per le quali è corrisposto l'indennità, anche di altre eventuali superfici aggiuntive non eleggibili a premio ma presenti nel fascicolo unico aziendale . Ciò in ragione di un utilizzo parziale delle stesse (contratti di “erba in piedi”, superfici utilizzate in transumanza, ecc.) o nel caso di

- superfici effettivamente pascolate ma per le quali non è prevista la corresponsione delle indennità in quanto classificabili come “superficie boschiva pascolabile” od “incolti sterili pascolabili”;
- o Per la misura 211, le **colture arboree specializzate** nella superficie minima di ha. 0,5. Le colture arboree ammissibili sono: Vite, Melo, Pero, Ciliegio, Castagno (solo castagno da frutto), noce (solo noce da frutto) oliveto, nocciolo e piccoli frutti. E' esclusa dall'indennità la coltura dell'actinidia (Kiwi). Per la 212 le **colture erbacee** nella sup. minima di 1.5 ha con esclusione delle colture industriali , ortive da industria e mais.
- su tutta la superficie agricola aziendale, ivi comprese le superfici non eleggibili ai sensi delle presenti misure, all'osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) nonché delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche (BCAA) stabilite nel regime di condizionalità di cui agli articoli 5, 6, Allegati II e III del Reg. (CE) 73/2009 e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dal Regolamento UE n.1310/2013 e secondo le modalità applicative stabilite, a livello nazionale, dal Decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/2009, come modificato dal D.M. 10346 del 13/05/2011 e dal D.M. 27417 del 22/12/2011 e dal D.M.15414 del 10/12/2013, nonché le sue s.m.i. applicabili all'annualità 2014, ivi incluse le disposizioni attuative regionali in materia.
 - la superficie minima aziendale da assoggettare all'impegno, intesa come superficie effettivamente coltivata (SAU), deve essere pari ad almeno 2 ettari (ha), nel caso della misura 211, ridotto a 1,5 ha per la misura 212.

ARTICOLO 4 **(Soggetti beneficiari)**

Possono partecipare alle presenti Misure gli *agricoltori singoli e associati*, ivi compresi gli enti pubblici che gestiscano sotto la loro responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole che si intendono assoggettare agli impegni previsti dalla misura.

Sono esclusi dalle indennità previste nelle presenti misure gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda (rilascio informatico) percepiscono una pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata (anzianità)

Per agricoltore si intende persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione Lazio e che esercita un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'art. 2 del reg. (CE) n. 73/2009, ossia la, la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

ARTICOLO 5 **(Requisiti e condizioni di ammissibilità)**

E' condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del **fascicolo unico aziendale** come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999. Per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA.

Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente.

Nel caso di superfici collettive relative a pascoli sfruttati in comune il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto (rilascio informatico).

Ai fini della individuazione delle superfici eleggibili alle indennità e per la individuazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

- per **Superficie Agricola Utilizzata (SAU)**, si intende l'insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del Reg. CE 73/2009 e s.m.i.;
- la **superficie foraggera** ammissibile a premio per la quale può essere corrisposta l'indennità è quella superficie coltivata con le colture indicate nell'articolo 3. Per il calcolo del rapporto UBA/sf e per la definizione del relativo carico zootecnico può essere, altresì, utilizzata la superficie complessiva investita in colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame.
- per **UTE** si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999;
- l'indennità può essere corrisposto unicamente per le superfici effettivamente coltivate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della **superficie ammissibile** ed eleggibile all'aiuto si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99 e dalle verifiche effettuate nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

i terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo non sono mai considerati eleggibili e non possono essere utilizzate per il calcolo del rapporto UBA/superficie foraggera.

- per **le Unità di Bestiame Adulto (UBA)** da utilizzare per il calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza presente al momento dell'inoltro della domanda di aiuto/pagamento (rilascio informatico) tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02

Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli suinetti meno 20 kg	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore > 12 mesi	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti > 12 mesi	0,15	Verri	0,3
Ovini < 12 mesi	0	Polli da carne	0,003
Altri ovini di età > 12 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,003
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,003

ARTICOLO 6

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

6.1 Modalità di presentazione

La domanda di aiuto/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con le presenti Misure, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Si specifica che le indennità sono corrisposte su base annuale, per ciascuna campagna di riferimento, a seguito della presentazione della domanda di aiuto/pagamento. Ciò comporta che il procedimento amministrativo si avvia e si conclude per ogni singola domanda di aiuto/pagamento e che per beneficiare di indennità in annualità diverse da quella di presentazione, dovrà essere presentata nuova domanda, per la quale sarà attivato un nuovo procedimento amministrativo disgiunto da quello delle annualità precedenti.

Pertanto, le indennità previste da entrambe le misure sono corrisposte, per i soggetti beneficiari che si impegnino a mantenere l'attività agricola in azienda a decorrere dal giorno successivo al pagamento dell'indennità compensativa annuale e per tutto l'anno d'impegno.

La *componente anagrafica e territoriale*, presente nel **fascicolo unico aziendale** di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato prima di procedere alla compilazione della domanda, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Il fascicolo aziendale dovrà essere gestito:

- per i soggetti che hanno conferito o che intendono conferire un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dal CAA stesso;
- per i soggetti privi del mandato al CAA e per i quali non esiste un fascicolo aziendale, e che non intendano conferire mandato ad un CAA, dalle Aree Settori Provinciali Agricoltura competenti per territorio.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)* o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono di seguito riportate:

i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto delle presenti Misure e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura - all'indirizzo di posta elettronica: abilitazionedomandapsr@regione.lazio.it la seguente documentazione:

- richiesta di abilitazione alle funzionalità di compilazione, stampa e rilascio della domanda PSR in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati del libero professionista: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;
- elenco delle aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA)*, la provincia di appartenenza e la misura per la quale si chiede l'abilitazione;
- i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.

L'oggetto della mail dovrà necessariamente riportare la dicitura "richiesta abilitazione compilazione domanda PSR" seguita dal Cognome e Nome del libero professionista e dalle misure per le quali si chiede l'abilitazione.

Si precisa che la dimensione massima di ogni singola mail dovrà essere non superiore a 6 Mega (MB).

La documentazione di cui al punto precedente, per l'annualità 2014 come già comunicato con circolare n. 91581 del 14/02/2014, dovrà pervenire (all'indirizzo di posta elettronica sopraindicato), entro e non oltre il **28 marzo 2014**.

L'invio della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l'obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.

6.2 Finalità e Termini di presentazione delle domande

6.2.1 Finalità delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale;
- Domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) 1122/2009, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo, come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) 1122/2009, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire nel campo "in sostituzione della domanda";

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 65/2011 " Una domanda di aiuto o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento. I documenti attestanti tale revoca devono essere registrati dall'autorità competente".

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima".

Domande di modifica ai sensi degli artt. 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/2009

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/2009 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazione d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;

sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- cancellazione dei codici allevamento;

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

6.2.2 Termini di Presentazione delle domande

L'articolo 8 del regolamento (CE) 65/2011 stabilisce, tra l'altro, le modalità ed i tempi di presentazione delle domande relative a superfici.

In linea con quanto fissato dalla circolare n. 7 dell'Organismo Pagatore Agea Prot. n. UMU/2014.275 dell' 11/02/2014, per l'annualità 2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, ai sensi dell'art. 8 del summenzionato regolamento, al **15 maggio 2014**, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009.

Pertanto, le date di presentazione delle domande previste per la campagna **2014** sono quelle di seguito riportate, a tal fine fa fede la data del protocollo attribuita dal sistema SIAN del "rilascio informatico" della domanda:

- a) domande iniziali: **15 maggio 2014**;
- b) domande di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **03 giugno 2014**, tenuto conto che il 31 maggio 2014 cade di sabato ed i successivi 1 e 2 giugno sono festivi, si applica l'art. 22 del Reg. (CE) 1122/2009 ;
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.**

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **9 giugno 2014, ferma restando l'applicazione di decurtazioni per i casi di presentazione tardiva delle domande, come di seguito specificato.**

Presentazione tardiva delle domande di aiuto/pagamento per l'assunzione di nuovi impegni e domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione:

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2014 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 oltre il termine del 03 giugno 2014 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 9 giugno 2014.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2014, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili.

Le domande di revoca parziale pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 47 DEL REG. (CE) 1974/2006

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1974/2006 (cessione totale o parziale) e le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006 devono essere oggetto di specifica comunicazione da parte dell'interessato, secondo le modalità previste dai citati articoli, all'OP AGEA ed alla Regione competente, mediante lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.

Le comunicazioni riguardanti le domande di pagamento per cui AGEA ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

Inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento

La presentazione della domanda cartacea presso l'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, firmata in originale e corredata degli allegati previsti dalla stessa, è richiesta **esclusivamente per i beneficiari che si avvalgono, per la compilazione, stampa e rilascio, dei liberi professionisti** così come individuati nel precedente paragrafo.

La medesima dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore **18 del giorno 30 giugno 2014**.

Di seguito si riportano le sedi delle Aree Decentrate Agricoltura competenti territorialmente:

- ADA di Frosinone, Via Adige 41 03100 FROSINONE;
- ADA di Latina, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
- ADA di Rieti, Via Raccuini 21/A 02100 RIETI;
- ADA di Roma, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;
- ADA di Viterbo, Via Romiti 80 , 01100 VITERBO

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate **irricevibili** e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

L'orario di scadenza per l'inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento, fissato alle ore 18 del giorno 30 giugno 2014, deve essere considerato unicamente per le domande recapitate a mano presso le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio.

Fermo restando il rispetto della data del 30 giugno 2014, le domande spedite a mezzo posta, possono essere considerate ricevibili anche qualora l'orario di spedizione sia successivo alle ore 18.00.

Per le domande presentate avvalendosi di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola*, la domanda cartacea comprensiva dei relativi allegati, rimane presso il CAA competente.

Sono considerate inoltre **irricevibili** seppur rilasciate a livello informatico, le domande il cui cartaceo non pervenga alle Aree Decentrate Agricoltura entro i termini fissati.

La domanda di aiuto/pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di aiuto/pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Le domande cartacee, fermo restando quanto sopra richiamato, devono essere inoltrate alle suddette ADA in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda di aiuto siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l'ADA ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell'azienda agricola.

Ove un'azienda sia situata nella zona di confine tra due o più regioni, con corpi fondiari contigui, dovrà essere presentata una sola domanda nella regione ove ricade la maggior parte della SAU e gli impegni sottoscritti faranno riferimento al Programma di Sviluppo Rurale della stessa. In quest'ultimo caso l'agricoltore dovrà comunicare tale situazione alla Regione interessata.

ARTICOLO 7 **(Documentazione)**

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento, come illustrato nell'articolo precedente, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente nell'ambito delle dichiarazioni di domanda.

Nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto aiuti per superfici foraggere correlati alla presenza di bestiame aziendale, lo stesso è tenuto a comunicare all'Amministrazione competente per territorio, del momentaneo spostamento dei capi dall'azienda, come nel caso della transumanza, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Qualora, dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle tempestivamente all'ADA competente per territorio.

ARTICOLO 8 **(Agevolazioni previste)**

E' prevista la corresponsione di una indennità compensativa annuale, erogata su base forfettaria per la campagna di riferimento a fronte della presentazione di una domanda di aiuto/pagamento modulata in funzione dei seguenti scaglioni di ampiezza aziendale, secondo quanto di seguito specificato:

⇒ per la **misura 211** "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane":

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. azienda da 2 ha fino a 10 ha | 150 Euro/ha |
| 2. azienda da 10 ha fino a 20 ha | 120 Euro/ha |
| 3. aziende da 20 ha fino a 30 ha | 80 Euro/ha |

⇒ per la **misura 212** "Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane"

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 4. azienda da 1.5 ha fino a 10 ha | 100 Euro/ha |
| 5. azienda da 10 ha fino a 20 ha | 80 Euro/ha |
| 6. aziende da 20 ha fino a 30 ha | 50 Euro/ha |

Le indennità previste per entrambe le misure è erogabile, in ogni caso, per un massimo di 30 ettari per azienda.

ARTICOLO 9 **(Valutazione istruttoria delle domande)**

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mmii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto (rilascio informatico).

Ciascuna ADA provvede, per le sole domande acquisite e istruite in proprio, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze, a determinare la *ricevibilità delle domande*.

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 6 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la "presentazione tardive delle domande di aiuto/pagamento", come stabilito dall'articolo 23 del Reg. CE 1122/2009 e richiamate al precedente articolo 6 del presente bando;
- incomplete degli allegati di domanda;
- non sottoscritte dal richiedente;

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Agricoltura, nel termine di gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

9.1 Ammissibilità

Determinata la ricevibilità delle domande, le Aree Decentrate Agricoltura provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria si provvederà anche all'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità (criteri di selezione) attribuite, dichiarate in domanda ed accertate in fase istruttoria. In funzione dell'esito di tali verifiche ed accertamenti sarà determinata l'**ammissibilità** delle domande di aiuto, fase che dovrà essere completata entro **6 (sei) mesi** a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande.

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando Pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall'art. 7 "documentazione", fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. CE 1122/2009.

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Bando.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni Dipartimentali saranno approvati gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili. Con le stesse determinazioni, si provvederà:

- all'approvazione delle graduatorie uniche regionali, qualora gli stanziamenti annuali previsti per l'attuazione della misura non garantiscono la copertura finanziaria di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, con specificazione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
- l'elenco regionale delle domande non ammissibili all'aiuto, ivi comprese le domande dichiarate irricevibili e quelle liquidate con importo a zero.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile o se ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (indirizzo: www.agricoltura.regione.lazio.it)

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

Il pagamento dell'indennità annuale verrà effettuato dall'Organismo Pagatore.

ARTICOLO 10

(Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande)

Per il pagamento delle domande di aiuto/pagamento relative alle Misure 211 e 212 saranno utilizzate le risorse che residuano, a valere sulle medesime misure, sul piano finanziario del PSR 2007/2013, implementate da ulteriori risorse derivanti dall'attivazione di operazioni di rimodulazione finanziaria da effettuarsi nell'ambito delle sottoutilizzazioni inerenti le misure dell'Asse II del PSR 2007/2013. Oltre a ciò potranno essere utilizzate per il pagamento delle domande di aiuto/pagamento presentate ai sensi del presente bando e ritenute ammissibili anche risorse afferenti al prossimo periodo di programmazione 2014/2020, coerentemente con le norme che disciplinano la transizione tra i due periodi di programmazione. Ne consegue che l'esatta quantificazione degli stanziamenti assegnati per l'attuazione del presente bando pubblico sarà definita con successivi provvedimenti.

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscono la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili si procederà alla formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

Le graduatorie sono formulate, per ciascuna misura, su base regionale, tenendo conto della priorità assoluta e dei punteggi attribuiti in funzione delle priorità relative di cui ai criteri di selezione individuati per ciascuna misura.

Le priorità assolute individuano una forte priorità di finanziamento e, pertanto, le domande di aiuto/pagamento in possesso del requisito stabilito per l'attribuzione della specifica priorità assoluta, sono collocate in testa alla graduatoria. Nell'ambito di ciascun raggruppamento omogeneo costituito per priorità assoluta, le domande sono ordinate secondo il punteggio attribuito in funzione delle diverse priorità relative.

Per la priorità assoluta e le priorità relative ai fini dell'attribuzione dei punteggi da utilizzare per la formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei criteri di selezione riportati, per ciascuna misura, nelle tabelle che seguono.

MISURA 211 – Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane

CRITERI DI SELEZIONE		
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE
PRIORITA' ASSOLUTA	1	Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	1 ZM	Aziende che dimostrano la presenza di bestiame aziendale nel rispetto dei carichi e delle consistenze stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggere	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuita quando il bestiame presente in azienda rispetta i limiti e le condizioni previste ed in particolare i carichi e le consistenze minime stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggere	33
	2 ZM	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	Il punteggio relativo alle priorità viene attribuito nel caso in cui l'azienda al momento della presentazione della domanda è assoggettata al metodo di produzione biologica o nel caso in cui la prevalenza della SAU aziendale ricada all'interno dell' areale di produzione di uno o più dei prodotti inclusi nei sistemi di qualità definiti nella misura 132 del PSR .	22
	3 ZM	Aziende che allevano animali in pericolo di estinzione come definite nella misura 214.8.a	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrata la presenza in azienda di razze di animali minacciate da erosione genetica come individuate nella azione 214.8.a della misura agroambientale, fermo restando il rispetto delle consistenze minime stabilite per la corresponsione delle indennità relative alla colture foraggere.	20
	4 ZM	Aziende con prevalenza di prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	Il punteggio relativo a tale priorità viene attribuito nel caso in cui la prevalenza della SAU ricedente in zona montana, come risultante dal fascicolo aziendale, è coltivata con prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	10
PRIORITA' RELATIVE SOTTO SOGGETTE	5 ZM	Giovane agricoltore		10
	6 ZM	Imprenditrice donna		5

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE	100
--	------------

MISURA 212 - Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane

CRITERI DI SELEZIONE		
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE
PRIORITA' ASSOLUTA	1	Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	1 Zs	Aziende che dimostrano la presenza di bestiame aziendale nel rispetto dei carichi e delle consistenze stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggiere	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuita quando il bestiame presente in aziende rispetta i limiti e le condizioni previste ed in particolare i carichi e le consistenze minime stabilite per l'accesso alle indennità previste per le colture foraggiere	33
	2 Zs	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuti	il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui l'azienda al momento della presentazione della domanda è assoggettata al metodo di produzione biologica o nel caso in cui la prevalenza della SAU aziendale ricada all'interno dell' areale di produzione di uno o più dei prodotti inclusi nei sistemi di qualità definiti nella misura 132 del PSR .	22
	3 Zs	Aziende che allevano animali in pericolo di estinzione come definite nella misura 214.8.a	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrata la presenza in azienda di razze di animali minacciate da erosione genetica come individuate nella azione 214.8.a della misura agroambientale, fermo restando il rispetto delle consistenze minime stabilite previste per la corresponsione delle indennità relative alla colture foraggiere.	20

	4 Zs	Aziende con prevalenza di prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	Il punteggio relativo a tale priorità viene attribuito nel caso in cui la prevalenza della SAU ricadente in zona svantaggiata, come risultante dal fascicolo aziendale, è coltivata con prati, prati-pascoli e pascoli permanenti	10
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	5 Zs	Giovane agricoltore		10
	6 Zs	Imprenditrice donna		5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo, relativamente alle graduatorie di entrambe le misure, la priorità viene attribuita in funzione della dimensione della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in zona montana e quindi eleggibile all'indennità, con preferenza attribuita alle aziende con minore SAU

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto/pagamento. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Qualora il criterio di priorità indicato risultasse errato non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.

L'elemento di priorità "Giovane agricoltore" è attribuito agli imprenditori agricoli con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per l'attribuzione della priorità si tiene conto dei criteri che seguono:

- ditta individuale : età anagrafica del titolare
- società di persone: età del socio più giovane
- società di capitale: età del socio amministratore
- società cooperativa : età del socio amministratore più giovane

La priorità "Imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'**imprenditore agricolo** o almeno il 60% delle persone fisiche socie siano di sesso femminile.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute per tutto il periodo dell'impegno. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 11 **(Controlli e sanzioni)**

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- **il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 65/2011, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si fa presente che in tale ambito si applicano le disposizioni attuative di cui alla DGR n. 584 del 05/12/2012;**
- **il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del regolamento (CE) n. 65/2011;**
- **il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello determinato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 65/2011.**

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni **alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.**

ARTICOLO 12 **(Disposizioni generali)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale ed ai relativi provvedimenti di attuazione, nonché a quanto stabilito ed alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Il presente bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa.



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013 ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 211

“Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane”

MISURA 212

“Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane”

BANDO PUBBLICO Annualità 2014

Allegato 1

Elenco delle zone svantaggiate ai sensi della Direttiva n. 75/268/CEE

PROVINCIA di FROSINONE						
ELENCO COMUNI DELIMITATI sensi DIR. CEE 75/268						
COMUNE	SUPERFICIE COMUNE Ha	SUPERFICIE MONTANA Mis 211 Mis 211 - DIR CEE 75/268 art.3 par.3		SUPERFICIE SVANTAGGIATA mis 212 mis 212 - DIR CEE 75/268 art. 3 par. 4 -		ELENCO FOGLI CATASTALI
		TOTALE Ha	PARZIALE Ha	TOTALE Ha	PARZIALE Ha	INTERI
ACQUAFONDATA	2.525	2.525	-	-	-	-
ACUTO	1.340	1.340	-	-	-	-
ALATRI	9.684	9.684	-	-	-	-
ALVITO	5.201	5.201	-	-	-	-
AMASENO	7.718	7.718	-	-	-	-
ANAGNI	11.315	-	1.530	-	-	10-11-12-19-20-21-22-29-30-31-38 -39-40-41-42-43- 54-55
AQUINO	1.923	-	-	-	-	-
ARCE	3.950	-	520	-	-	1-2-3-4-7-14
ARNARA	1.233	-	-	-	-	-
ARPINO	5.597	5.597	-	-	-	-
ATINA	2.980	2.980	-	-	-	-
AUSONIA	1.951	-	-	1.951	-	-
BELMONTE CASTELLO	1.425	1.425	-	-	-	-
BOVILLE ERNICA	2.813	-	943	-	-	3-4-5-6-11-12-15-20-21-27-31-32
BROCCOSTELLA	1.194	-	-	1.194	-	-
CAMPOLI APPENNINO	3.337	3.337	-	-	-	-
CASALATTICO	2.834	2.834	-	-	-	-
CASALVIERI	2.709	2.709	-	-	-	-
CASSINO	8.285	-	2.039	-	-	1-5-6-7-8-15-17-18-19-26-27-30-31
CASTELLIRI	1.551	1.551	-	-	-	-
CASTELNUOVO PARANO	995	995	-	-	-	-
CASTRO DEI VOLSCI	5.824	5.824	-	-	-	-
CASTROCELEO	2.789	-	670	-	-	1-2-7-12-13-14-21-22
CECCANO	6.043	-	-	-	1.376	45-46-53-56-57-58-59-60-61-62-63
CEPRANO	3.793	-	-	-	-	-
CERVARO	3.917	-	2.617	-	-	1-2-3-4-5-7-8-9-15
COLFELICE	1.421	-	200	-	-	1-2-3-5
COLLE SAN MAGNO	4.466	4.466	-	-	-	-
COLLEPARDO	2.507	2.507	-	-	-	-
CORENO AUSONIO	2.604	-	-	2.604	-	-
ESPERIA	10.875	-	-	10.875	-	-
FALVATERRA	1.277	-	-	1.277	-	-
FERENTINO	8.052	-	1.825	-	-	1-2-4-5-6-7-8-14-15-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87
FILETTINO	7.766	7.766	-	-	-	-
FIUGGI	3.310	3.310	-	-	-	-
FONTANA LIRI	1.598	1.598	-	-	-	-
FONTECHIARI	1.621	1.621	-	-	-	-
FROSINONE	4.701	-	-	-	-	-
FUMONE	1.476	1.476	-	-	-	-
GALLINARO	1.784	1.784	-	-	-	-
GIULIANO DI ROMA	3.399	3.399	-	-	-	-
GUARCINO	4.226	4.226	-	-	-	-
ISOLA DEL LIRI	1.598	-	-	1.598	-	-
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	4.851	-	-	-	4.245	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-48
MOROLO	2.648	2.648	-	-	-	-
PALIANO	7.012	-	-	-	-	-
PASTENA	4.202	4.202	-	-	-	-
PATRICA	2.699	2.699	-	-	-	-
PESCOSOLIDO	4.455	4.455	-	-	-	-
PICINISCO	6.202	6.202	-	-	-	-
PICO	3.264	3.264	-	-	-	-
PIEDIMONTE SAN GERMANO	1.736	-	785	-	-	1-2-3-4-5-6-7
PIGLIO	3.512	3.512	-	-	-	-
PIGNATARO INTERAMNA	2.456	-	-	-	-	-
POFI	3.071	-	-	-	-	-
PONTECORVO	8.821	-	-	-	2.770	21-22-30-31-32-33-34-44-45-46-47-48-55-56-57-58-66-67-68-69-70-71-72-73-
POSTA FIBRENO	911	911	-	-	-	-
RIFI	3.143	-	-	-	-	-
ROCCA D'ARCE	1.179	1.179	-	-	-	-
ROCCASECCA	4.295	-	850	-	-	1-2-3-4-5-6-9-10-15-21
SAN BIAGIO SARACINISCO	3.106	3.106	-	-	-	-
SAN DONATO VAL COMINO	3.577	3.577	-	-	-	-
SAN GIORGIO A LIRI	1.547	-	-	-	-	-
SAN GIOVANNI IN CARICO	2.484	-	-	-	-	-
SAN VITTORE DEL LAZIO	2.712	2.712	-	-	-	-
SANTAMBROGIO SUL GARIGLIANO	895	-	-	-	-	-
SANTANDREA DEL GARIGLIANO	1.686	-	-	1.686	-	-
SANTAPOLLINARE	1.702	-	-	-	-	-
SANTELIA FIUMERAPIDO	4.084	-	3.425	-	-	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30
SANTOPADRE	2.148	2.148	-	-	-	-
SERRONE	1.543	1.543	-	-	-	-
SETTEFRATI	5.056	5.056	-	-	-	-
SGURGOLA	1.932	1.932	-	-	-	-
SORA	7.184	7.184	-	-	-	-
STRANGOLAGALLI	1.047	-	-	-	-	-
SUPINO	3.524	3.524	-	-	-	-
TERELLE	3.167	3.167	-	-	-	-
TORRE CAJETANI	1.159	1.159	-	-	-	-
TORRICE	1.817	-	-	-	-	-
TREVI NEL LAZIO	5.444	5.444	-	-	-	-
TRIVIGLIANO	1.271	1.271	-	-	-	-
VALLECORSIA	3.971	3.971	-	-	-	-
VALLEMAIO	1.953	-	-	1.953	-	-
VALLEROTONDA	5.965	5.965	-	-	-	-
VEROLI	11.891	11.891	-	-	-	-
VICALVI	824	824	-	-	-	-
VICO NEL LAZIO	4.575	4.575	-	-	-	-
VILLA LATINA	1.702	1.702	-	-	-	-
VILLA SANTA LUCIA	1.770	-	814	-	-	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
VILLA SANTO STEFANO	2.027	2.027	-	-	-	-
VITICUSO	2.105	2.105	-	-	-	-

PROVINCIA di LATINA						
ELENCO COMUNI DELIMITATI sensi DIR. CEE 75/268						
COMUNE	SUPERFICIE COMUNE Ha	SUPERFICIE MONTANA - Mis 211 Mis 211 - DIR CEE 75/268 art. 3 par. 3		SUPERFICIE SVANTAGGIATA - Mis 212 Mis 212 - DIR CEE 75/268 art. 3 par. 4		ELENCO FOGLI CATASTALI
		TOTALE Ha	PARZIALE Ha	TOTALE Ha	PARZIALE Ha	INTERI
APRILIA	17.770	-	-	-	-	-
BASSIANO	3.163	3.163	-	-	-	-
CAMPODIMELE	3.824	-	-	3.824	-	-
CASTELFORTE	3.142	-	-	-	1.375	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16
CISTERNA DI LATINA	14.282	-	-	-	-	-
CORI	8.601	-	2.910	-	-	10-12-13-14-15-19-20-21-22-29-27-28-29-30-35-36-37-38-39-46-47-48-54-55-63-64
FONDI	14.226	-	-	-	4.350	1-2-3-4-5-6-9-10-11-12-13-17-18-19-23-24-31-40-54-67-73
FORMIA	7.350	-	-	-	6.604	Sez. C - MARANOLA tutti i Fogli : Sez. B - CASTELLONORATO tutti i Fogli : Sez. A - FORMIA Fogli. 1-2-3-7-8
GAETA	2.847	-	-	-	1.383	1-2-3-4-5-7-8-9-10-13-14-15-16-17-18-20
ITRI	10.115	-	-	10.115	-	-
LATINA	27.778	-	-	-	-	-
LENOLA	4.570	-	-	4.570	-	-
MAENZA	4.257	4.257	-	-	-	-
MINTURNO	4.207	-	-	-	2.000	1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-15-21-22-29-30-32-35-36-37-38-41-42
MONTE SAN BIAGIO	6.643	-	-	6.643	-	-
NORMA	3.082	3.082	-	-	-	-
PONTINIA	11.224	-	-	-	-	-
PONZA	985	-	-	985 (par. 5)	-	-
PRIVERNO	5.681	-	-	-	2.000	1-2-3-4-5-6-7-16-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44
PROSEDI	3.608	-	-	3.608	-	-
ROCCA MASSIMA	1.807	1.807	-	-	-	-
ROCCAGORGA	2.398	2.398	-	-	-	-
ROCCASECCA DEI VOLSCI	2.362	-	-	2.362	-	-
SABAUDIA	14.429	-	-	-	-	-
SAN FELICE CIRCEO	3.209	-	-	-	-	-
SANTI COSMA E DAMIANO	3.020	-	-	-	1.800	9-10-17-18-19-21-27-28-29-30-31-32-46-47-48-49-50-51-53-54-58-63-64-65-66-68-69-71-72-73
SERMONETA	4.493	-	850	-	-	11-12-14-15-27-28-30-31-32-33
SEZZE	10.138	-	1.900	-	-	1-2-3-4-5-6-12-13-16-18-23-24-26-27-29-31-39-40
SONNINO	6.379	6.379	-	-	-	-
SPERLONGA	1.800	-	1.021	-	-	2-3-7-8-9-10-12-13-14
SPIGNO SATURNIA	3.868	-	-	3.868	-	-
TERRACINA	13.640	-	3.540	-	-	1-19-20-21-22-23-24-25-39-40-41-42-43-44-45-46-47-54-55-56-57-58-59-60-61-69-70-71-72-74-75-76-77-78-79-87-88-92-93-94-98
VENTOTENE	154	-	-	154 (par. 5)	-	-

PROVINCIA di RIETI							
ELENCO COMUNI DELIMITATI sensi DIR. CEE 75/268							
COMUNE	SUPERFICIE COMUNE Ha	SUPERFICIE MONTANA - Mis 211 DIR CEE 75/268 art.3 par.3			SUPERFICIE SVANTAGGIATA - Mis 212 DIR CEE 75/268 art. 3 par. 4		ELENCO FOGLI CATASTALI INTERI
		TOTALE Ha	PARZIALE Ha	Ha	TOTALE Ha	PARZIALE Ha	
ACCUMOLI	8.689		8.689	-			
AMATRICE	17.443		17.443	-			
ANTRODOCO	6.400		6.400	-			
ASCREA	1.441		1.441	-			
BELMONTE IN SABINA	2.361		2.361	-			
BORBONA	4.634		4.634	-			
BORGO VELINO	1.733		1.733	-			
BORGOROSE	14.893		14.893	-			
CANTALICE	3.771		3.771	-			
CANTALUPO IN SABINA	1.053		-	-			
CASAPROTA	1.455		-	610			1-2-3-4-5-6-7-10-11
CASPERIA	2.535		2.535	-			
CASTEL DI TORA	1.566		1.566	-			
CASTEL SANTANGELO	3.131		3.131	-			
CASTELNUOVO DI FARFA	903		-	-			
CITTADUCALE	7.095		7.095	-			
CITTAREALE	5.897		5.897	-			
COLLALTO SABINO	2.218		2.218	-			
COLLE DI TORA	1.416		1.416	-			
COLLEGIOVE	1.076		1.076	-			
COLLEVECCHIO	2.721		-	-			
COLLI SUL VELINO	1.308		-	748			1-2-3-4-5-7-8-9
CONCERNIANO	2.147		2.147	-			
CONFIGNI	2.269		2.269	-			
				3.396			1-2-7-8-9-16-17-18-21-22-23-24-27-28-29-32-33-34-35-38-39-40-41-43-44-45-46-47-48
CONTIGLIANO	5.351		-	-			
COTTANELLO	3.653		3.653	-			
FARA SABINA	5.488		-	-			
FIAMIGNANO	10.070		10.070	-			
FORANO	1.755		-	-			
FRASSO SABINO	441		-	-			
GRECCIO	1.788		1.788	-			
LABRO	1.141		-	1.141			1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12
LEONESSA	20.485		20.485	-			
LUNGONE SABINO	3.405		3.405	-			
MAGLIANO SABINA	4.369		-	-			
MARCESELLI	1.102		1.102	-			
MICIGLIANO	3.744		3.744	-			
MOMPEO	1.089		-	615			1-2-3-4-5-6-8
MONTASOLA	1.264		1.264	-			
MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	3.070		3.070	-			
MONTEBUONO	1.962		-	650			1-4-5-6-11-12-13-19-20
MONTELEONE SABINO	1.886		-	730			1-2-6-7-8-9-12-13-14-19-20
MONTENERO SABINO	2.263		2.263	-			
MONTOPOLI DI SABINA	3.760		-	-			
MORRO REATINO	1.582		1.582	-			
NESPOLO	866		866	-			
ORVINIO	2.455		2.455	-			
PAGANICO SABINO	920		920	-			
PESCOROCCHIANO	9.458		9.458	-			
PETRELLA SALTO	10.216		10.216	-			
POGGIO BUSTONE	2.233		2.233	-			
POGGIO CATINO	1.500		-	670			1-2-3-5-6-10-11
POGGIO MIRTETO	2.645		-	258			1,7,8
POGGIO MOIANO	2.681		2.681	-			
POGGIO NATIVO	1.639		-	-			
POGGIO SAN LORENZO	867		-	-			
POSTA	6.620		6.620	-			
POZZAGLIA SABINO	2.522		2.522	-			
				14.012			1-2-3-4-5-6-8-9-16-17-18-45-46-47-54-55-56-57-59-67-69-78-80-88-89-90-96-99-100,101 da F.102 a F.130, da F. 132 a F.178 - RIETI SEZ. VAZIA da F. 1 a F. 30
RIETI	20.652		-	-			
RIVODUTRI	2.685		2.685	-			
ROCCA SINIBALDA	4.941		4.941	-			
ROCCANTICA	1.669		1.669	-			
SALISANO	1.748		1.748	-			
SCANDRIGLIA	6.306		6.306	-			
SELCI	776		-	-			
STIMIGLIANO	1.137		-	-			
TARANO	2.008		-	-			
TOFFIA	1.118		-	-			
TORRI IN SABINA	2.615		-	732			1-2-3-4-5-6-7-8-10
TORRICELLA IN SABINA	2.578		2.578	-			
TURANIA	860		860	-			
VACONE	914		914	-			
VARCO SABINO	2.464		2.464	-			

PROVINCIA di ROMA						
ELENCO COMUNI DELIMITATI sensi DIR. CEE 75/268						
COMUNE	SUPERFICIE COMUNE Ha	SUPERFICIE MONTANA MIs 211 MIs 211 - DIR CEE 75/268 art.3 par.3		SUPERFICIE SVANTAGGIATA - MIs 212 MIs 212 - DIR CEE 75/268 art. 3 par. 4		ELENCO FOGLI CATASTALI INTERI
		TOTALE Ha	PARZIALE Ha	TOTALE Ha	PARZIALE Ha	
AFFILE	1.503	-	1.503	-	-	-
AGOSTA	948	-	948	-	-	-
ALBANO LAZIALE	2.380	-	-	-	-	-
ALLUMIERE	9.230	-	-	9.230	-	-
ANGUILLARA SABAZIA	7.491	-	-	-	-	-
ANTICOLI CORRADO	1.628	-	1.628	-	-	-
ANZIO	4.343	-	-	-	-	-
ARCINAZZO ROMANO	2.827	-	2.827	-	-	-
ARDEA	5.090	-	-	-	-	-
ARICCIA	1.836	-	-	-	-	-
ARSOLI	1.213	-	1.213	-	-	-
ARTENA	5.435	-	-	-	-	-
BELLEGRA	1.877	-	1.877	-	-	-
BRACCIANO	14.252	-	-	-	-	-
CAMERATA NUOVA	4.019	-	4.019	-	-	-
CAMPAGNANO DI ROMA	4.607	-	-	-	-	-
CANALE MONTERANO	3.689	-	-	-	-	-
CANTERANO	732	-	732	-	-	-
CAPERNA	2.945	-	-	-	-	-
CAPRANICA PRENESTINA	2.020	-	2.020	-	-	-
CARPINETO ROMANO	8.448	-	8.448	-	-	-
CASAPE	533	-	533	-	-	-
CASTEL GANDOLFO	1.471	-	-	-	-	-
CASTEL MADAMA	2.846	-	2.846	-	-	-
CASTEL NUOVO DI PORTO	3.084	-	-	-	-	-
CASTEL SAN PIETRO ROMANO	1.506	-	1.506	-	-	-
CAVE	1.175	-	-	-	-	-
CERRETO LAZIALE	1.177	-	1.177	-	-	-
CERVARA DI ROMA	3.163	-	3.163	-	-	-
CERVETERI	12.557	-	-	-	-	-
CIAMPINO	1.100	-	-	-	-	-
CICILIANO	1.903	-	1.903	-	-	-
CINETO ROMANO	1.054	-	1.054	-	-	-
CIVITAVECCHIA	7.195	-	-	-	-	-
CIVITELLA SAN PAOLO	2.852	-	-	-	-	-
COLLEFERRO	2.748	-	-	-	-	-
COLONNA	350	-	350	-	-	-
FIANO ROMANO	4.141	-	-	-	-	-
FILACCIANO	574	-	-	-	-	-
FIUMICINO	22.517	-	-	-	-	-
FORMELLO	3.111	-	-	-	-	-
FRASCATI	2.241	-	-	970	-	3-7-8-12-13-14-15-19-20-22-23-
GALLICIANO NEL LAZIO	2.603	-	-	2.220	-	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
GAVIGNANO	1.489	-	-	1.489	-	-
GENAZZANO	3.204	-	-	-	-	-
GENZANO DI ROMA	1.815	-	-	-	-	-
GERANO	1.009	-	1.009	-	-	-
GORGA	2.638	-	-	-	-	-
GROTTAFERRATA	1.836	-	1.585	-	-	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
GUIDONIA MONTECELIO	8.104	-	1.490	-	-	SEZ. C - MONTECELIO F. 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-26 - SEZ. A
JENNE	3.152	-	3.152	-	-	-
LABICO	1.179	-	-	-	-	-
LADISPOLI	2.600	-	-	-	-	-
LANUVIO	4.391	-	-	-	-	-
LARIANO	2.700	-	-	-	-	-
LICENZA	1.766	-	1.766	-	-	-
MAGLIANO ROMANO	2.114	-	-	-	-	-
MANDIOLA	1.326	-	1.326	-	-	-
MANZIANA	2.379	-	-	-	-	-
MARANO EQUO	765	-	765	-	-	-
MARCELLINA	1.527	-	-	-	-	-
MARINO	2.610	-	210	-	-	-
MAZZANO ROMANO	2.864	-	-	-	-	-
MENTANA	4.226	-	-	-	-	-
MONTE PORZIO CATONE	936	-	936	-	-	-
MONTECOMPATRI	2.348	-	-	1.688	-	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28
MONTEFLAVIO	1.720	-	1.720	-	-	-
MONTELANICO	3.499	-	3.499	-	-	-
MONTELIBRETTI	4.403	-	-	-	-	-
MONTEROTONDO	4.054	-	-	-	-	-
MONTECORVENE	2.303	-	2.303	-	-	-
MORICONE	2.014	-	-	-	-	-
MORLUPO	2.386	-	-	-	-	-
MAZZANO	1.224	-	-	-	-	-
NEMI	736	-	-	-	-	-
NEROLA	1.864	-	1.864	-	-	-
NETTUNO	7.146	-	-	-	-	-
OLEVANO ROMANO	2.612	-	-	67	-	16
PALESTRINA	4.685	-	1.630	-	-	1-2-1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-21-27-28-32-41-44
PALOMBARA SABINA	7.519	-	4.025	-	-	9-10-11-12-13-14-15-21-22-23-24-25-28-29-30-31-32-33-34-35
PERCILE	1.762	-	1.762	-	-	-
PISONIANO	1.320	-	1.320	-	-	-
POLI	2.139	-	2.139	-	-	-
POMEZIA	10.734	-	-	-	-	-
PONZANO ROMANO	1.934	-	-	-	-	-
RIANO	2.535	-	-	-	-	-
RIGNANO FLAMINIO	3.877	-	-	-	-	-
RIOFREDDO	1.245	-	1.245	-	-	-
ROCCA CANTERANO	1.579	-	1.579	-	-	-
ROCCA DI CAVE	1.111	-	1.111	-	-	-
ROCCA DI PAPA	4.018	-	-	1.200	-	1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-13-14
ROCCA PRIORA	2.807	-	-	1.200	-	2-9-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-27-28-29-30-31-32-33
ROCCA SANTO STEFANO	971	-	971	-	-	-
ROCCAGIOVINE	882	-	882	-	-	-
ROVATE	1.038	-	1.038	-	-	-
ROMA	128.243	-	1.490	-	-	679-681-682-683-684-685-686-910-1016-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1053-1054-
ROVIANO	838	-	838	-	-	-
SACROFANO	2.849	-	-	-	-	-
SAMBUCI	823	-	823	-	-	-
SAN CESAREO	2.450	-	2.450	-	-	8-14-15-16-17-19-20-21-22-32-33-54-55-56-60-61-62-63-64-65-
SAN GREGORIO DA SASSI	3.525	-	3.525	-	-	-
SAN POLO DEI CAVALIERI	4.273	-	4.273	-	-	-
SAN VITO ROMANO	1.272	-	1.272	-	-	-
SANTA MARINELLA	4.920	-	-	-	-	-
SANTANGELO ROMANO	2.145	-	-	1.950	-	1-2-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
SANTOESTE	4.396	-	-	-	-	-
SARACINESCO	1.101	-	1.101	-	-	-
SEGNI	6.103	-	6.103	-	-	-
SUBIACO	6.344	-	6.344	-	-	-
TIVOLI	6.850	-	-	4.660	-	da F. 1 a F. 17, da F. 21 a F. 31, da F. 34 a F. 48, da F. 51 a F. 56, 58-59-63-64-71-72-73-5-9-10-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-37-38-39-47-48-49-50-51-54-
TOLFA	16.776	-	-	-	4.580	-
TORRITA TIBERINA	1.080	-	-	-	-	-
TREVIGNANO ROMANO	3.944	-	-	-	-	-
VALLEPIETRA	5.173	-	5.173	-	-	-
VALLINFREDA	1.682	-	1.682	-	-	-
VALMONTONE	4.087	-	-	-	-	-
VELLETRI	11.321	-	-	-	-	-
VICOVARO	3.612	-	3.612	-	-	-
VIVARO ROMANO	1.250	-	1.250	-	-	-
ZAGAROLO	2704	0	-	dato da confermare	-	1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-18-23-24-25-26-27-28-29-30-31-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44

PROVINCIA di VITERBO						
ELENCO COMUNI DELIMITATI sensi DIR. CEE 75/268						
COMUNE	SUPERFICIE COMUNE Ha	SUPERFICIE MONTANA Mis 211 Mis 211 - DIR CEE 75/268 art.3 par.3		SUPERFICIE SVANTAGGIATA - mis 212 Mis 212 - DIR CEE 75/268 art. 3 par. 4		ELENCO FOGLI CATASTALI
		TOTALE Ha	PARZIALE Ha	TOTALE Ha	PARZIALE Ha	INTERI
ACQUAPENDENTE	13.028	-	-	-	7.300	da F. 1 a F. 18 da F. 20 al F.38-40-41-42-43-46-47-48-49-50-58-59-62-63-64-65-
ARLENA DI CASTRO	2.232	-	-	-	-	
BAGNOREGIO	7.262	-	-	-	-	
BARBARANO ROMANO	3.734	-	-	-	-	
BASSANO IN TEVERINA	1.210	-	-	-	-	
BASSANO ROMANO	3.746	-	-	-	-	
BLERA	9.279	-	-	-	-	
BOLSENA	6.392	-	-	-	-	
BOMARZO	3.989	-	-	-	-	
CALCATA	767	-	-	-	-	
CANEPINA	2.096	-	-	2.096	-	
CANINO	12.349	-	-	-	-	
CAPODIMONTE	6.125	-	-	-	-	
CAPRANICA	4.074	-	-	-	-	
CAPRAROLA	5.747	-	-	-	4.680	da F. 1 a F. 36-39-44
CARBOGNANO	1.725	-	-	-	-	
CASTEL SANTELIA	2.398	-	-	-	-	
CASTIGLIONE IN TEVERINA	1.996	-	-	-	-	
CELLENO	2.459	-	-	-	-	
CELLERE	3.716	-	-	3.716	-	
CIVITACASTELLANA	8.328	-	-	-	-	
CIVITELLA D'AGLIANO	3.289	-	-	-	-	
CORCHIANO	3.290	-	-	-	-	
FABRICA DI ROMA	3.473	-	-	-	-	
FALERIA	2.570	-	-	-	-	
FARNESE	5.295	-	-	5.295	-	
GALLESE	3.730	-	-	-	-	
GRADOLI	3.751	-	-	3.751	-	
GRAFFIGNANO	2.912	-	-	-	-	
GROTTE DI CASTRO	3.929	-	-	3.929	-	
ISCHIA DI CASTRO	10.473	-	-	-	-	
LATERA	2.265	-	-	2.266	-	
LUBRIANO	1.656	-	-	-	-	
MARTA	3.334	-	-	-	-	
MONTALTO DI CASTRO	18.967	-	-	-	-	
MONTE ROMANO	8.600	-	-	-	-	
MONTEFIASCONE	10.475	-	-	-	-	
MONTEROSI	1.075	-	-	-	-	
NEPI	8.402	-	-	-	-	
ONIANO	2.463	-	-	2.463	-	
ORIOLO ROMANO	1.923	-	-	-	-	
ORTE	7.019	-	-	-	-	
PIANSANO	2.645	-	-	-	-	
PROCENO	4.187	-	-	4.187	-	
RONCIGLIONE	5.228	-	-	-	2.805	1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-14-15-16-17-18-23-24-26
SAN LORENZO NUOVO	2.800	-	-	-	-	
SORIANO NEL CIMINO	7.848	-	-	-	1.550	21-22-23-32-33-34-35-36-43-44-45-53-54-55-61
SUTRI	6.085	-	-	-	-	
TARQUINIA	27.950	-	-	-	-	
TESSENNANO	1.465	-	-	1.465	-	
TUSCANIA	20.804	-	-	-	-	
VALENTANO	4.329	-	-	-	309	1,2,3
VALLERANO	1.548	-	-	-	-	
VASANELLO	2.858	-	-	-	-	
VEJANO	4.433	-	-	-	-	
VETRALLA	11.301	-	-	-	2.170	15-16-25-26-27-50-51-52-60-61-65
VIGNANELLO	2.053	-	-	-	-	
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	525	-	-	-	-	
VITERBO	40.627	-	-	-	4.550	179-180-181-182-198-200-201-202-203-204-205-213-214-215-216-217-218-219-229-230-231-232-233-234-248-249-250-251-252-253-254-257-258-259-260-261-266-267-268-269-21-22-23-24
VITORCHIANO	2.983	-	-	-	246	